II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1995

relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF sul commercio di prodotti tessili siglato il 9 dicembre 1988, in seguito ampliato e modificato dallo scambio di lettere siglato l'8 dicembre 1992

(95/155/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con la prima frase del paragrafo 2 dell'articolo 228,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato con la Repubblica popolare cinese, a nome della Comunità, un accordo sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF sul commercio di prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, in seguito ampliato e modificato dallo scambio di lettere siglato l'8 dicembre 1992;

considerando che detto accordo deve essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1995, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione e fatta salva la reciproca applicazione provvisoria da parte della Repubblica popolare cinese,

DECIDE:

Articolo unico

L'accordo tra la Comunità europea a la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF sul commercio di prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, in seguito ampliato e modificato dallo scambio di lettere siglato l'8 dicembre 1992, si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1995, in attesa della conclusione formale e fatta salva l'applicazione reciproca da parte della Repubblica popolare cinese.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. JUPPÉ